



**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A
PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'AZIENDA**

INDICE

Premesse e finalità

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione dell'Albo degli avvocati di fiducia dell'Azienda

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'Albo

Art. 4 – Modalità di iscrizione nell'Albo

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

Art. 6 – Deroghe al criterio della equa ripartizione

Art. 7 - Affidamenti diretti a professionisti non inseriti nell'Albo

Art. 8 – Individuazione professionista

Art. 9 - Accettazione dell'incarico

Art. 10 - Contenuto minimo del disciplinare di incarico

Art. 11 – Conclusione incarico legale

Art. 12 – Revoca dell'incarico

Art. 13 – Corrispettivo

Art. 14 – Pagamenti

Art. 15 – Cancellazione dall'Albo

Art. 16 – Transazione delle controversie

Art. 17 – Pubblicità

Art. 18 – Tutela della privacy

Art. 19 – Patrocinio dei dipendenti

Art. 20 – Disposizioni finali e di efficacia

Art. 21 – Norme di rinvio

Premesse e finalità

L'art. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") ha previsto che l'affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'art. 17, comma 1 lett. d) dispone, inoltre, che le previsioni del Codice non trovano applicazione, tra gli altri, agli appalti ed alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- i. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - in un arbitrato od in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi ad un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- ii. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra riportati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni.

L'affidamento dell'incarico professionale per la Corte di Giustizia Europea C-264/18 ha carattere fiduciario, in quanto *"le prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"*.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ha approvato le linee guida (n.12) per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, recepite dall'Assessorato Regionale della Salute con la Circolare Assessoriale prot. 77501/Gab. del 3.12.2019.

Con il presente regolamento l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (A.R.N.A.S.), nel rispetto della normativa nazionale, della sentenza della Corte Europea sopracitata e comunque tenendo conto anche delle Linee

Guida ANAC come da ultimo integrate (cfr. delibera ANAC n. 303 del 01.04.2020), adotta l'odierno regolamento per il conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio (sede giudiziale ma anche arbitrale) conferiti in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 1

Ambito di applicazione

- 1.** La rappresentanza e l'assistenza in giudizio è attribuita dal legale rappresentate dell'ente al dirigente avvocato dell'Ufficio Legale e Contenzioso ed al fine di assicurare idonea difesa tecnica in giudizio anche ad un legale esterno appartenente al libero Foro, nei casi di:
 - a) l'elevato numero di cause patrocinate dal medesimo ufficio ovvero particolari e transitorie situazioni di carenza di personale dello stesso;
 - b) concomitanza con il carico di lavoro;
 - c) particolare gravità, importanza, complessità della controversia e presenza di conflitto d'interesse, anche solo presunto, che rendono opportuno affidare all'esterno la controversia;
- 2.** Il Regolamento, in particolare, disciplina le modalità per l'individuazione di un legale esterno al quale affidare l'incarico professionale per:
 - a) l'assistenza tecnica in sede di mediazione e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di svolgimento di tali incarichi dall'avvocatura interna;
 - b) l'attività di semplice domiciliazione, sostituzione in udienza, accessi in cancelleria quando non sia possibile o economico effettuarlo con il personale in servizio.
- 3.** Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, come definiti dall'art. 17 comma 1 lett. c – d del D.Lgs. 50/2016.
- 4.** Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 del 2016, come modificato dal decreto correttivo Dlgs n. 56/2017 al Codice dei contratti, per cui si applica integralmente il nominato D.Lgs. 50/2016.

ART. 2

Istituzione dell'Albo degli avvocati di fiducia dell'Azienda

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Azienda è istituito a seguito dell'espletamento di una procedura aperta apposito elenco di professionisti e di studi associati professionali, la cui tenuta è demandata all'Ufficio Legale secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'inserimento nell'elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso cui ciascun avvocato potrà iscriversi in coerenza al ramo di specializzazione in un numero massimo di due delle seguenti sezioni:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO- CONTABILE

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORO E PREVIDENZA

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Sezione E- CONTENZIOSO TRIBUTARIO

4. Le istanze contenenti più di due rami specialistici non saranno prese in considerazione.

5. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato.

6. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di un avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Azienda; L'elenco ha validità triennale e successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà aggiornato con cadenza annuale (di norma entro il 30 giugno).

7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. Gli elenchi così formati hanno validità triennale con possibilità di aggiornamento per coloro che, avendo maturato i requisiti, facciano domanda di inclusione nello stesso da presentarsi dal 1 al 31 dicembre di ogni anno.

8. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o dirigenti dell'Azienda soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni



di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, non pregiudica la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'albo

1. Nell'elenco saranno inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali:
2. Requisiti generali:
 - i. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - ii. godimento dei diritti civili e politici;
 - iii. capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - iv. assenza di procedimenti disciplinari;
 - v. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni (disposizioni normative antimafia);
 - vi. assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - vii. iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle diverse sezioni;
 - viii. possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - ix. possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale.
 - x. non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego pubblico presso una Pubblica Amministrazione;
 - xi. assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità prima dell'inserimento nell'Elenco e per tutto il periodo di valenza dell'Elenco medesimo nonché fino al completamento degli incarichi affidati è condizione imprescindibile l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interesse nel rispetto dell'art 24 del Codice Deontologico Forense e nel rispetto dell'obbligo di astensione nelle situazioni e circostanze indicate dall'art. 7 del DPR 16.4.2013 n. 62 e dall'art 51 del Codice di Procedura Civile. Costituisce specifica ipotesi di conflitto d'interessi essere parte sostanziale in contenzioso promosso contro l'Azienda in sede stragiudiziale e/o giudiziale per tutta la durata del contenzioso. L'assenza di conflitto d'interessi e l'incompatibilità di cui al presente punto, dovrà essere garantita anche con



riferimento agli avvocati facenti parte di una medesima società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali o che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con l'avvocato rientrante in Elenco.

3. Requisiti speciali

comprovata esperienza professionale nella difesa delle pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel *curriculum vitae* e professionale. I suddetti requisiti dovranno consistere in elementi oggettivi e specifici, con esclusione di qualsiasi valutazione discrezionale. Potranno consistere, a puro titolo indicativo, nel possesso o meno di abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, nel numero di cause patrocinate in una determinata materia oggetto di apposita sezione, nel numero di procedimenti di mediazione in cui è stata prestata assistenza o è stata svolta attività come mediatore.

4. In mancanza di uno o più requisiti non si procederà all'iscrizione nell'albo.

ART. 4

Modalità di iscrizione nell'Albo

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
 - a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai seguenti dati:
 - i. possesso della cittadinanza italiana;
 - ii. godimento dei diritti civili e politici;
 - iii. iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - iv. abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - v. assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - vi. possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - vii. essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, contributi e oneri assistenziali e previdenziali;



- viii. assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati che incidano sulla moralità e condotta professionale nonché di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ix. assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- x. numero del codice fiscale e numero partita iva;
- xi. numero di polizza assicurativa e indicazione del massimale assicurato non inferiore ad € 500.000,00;
- xii. indirizzo di Posta Elettronica Certificata e recapito telefonico fisso e mobile.
- b) *curriculum vitae*, sottoscritto, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- c) dichiarazione contenente:
- i. l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda o in conflitto con gli interessi dell'Azienda per tutto il periodo di vigenza dell'Albo;
- ii. l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- iii. l'impegno a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative con il mantenimento dell'iscrizione.
- iv. espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del relativo disciplinare d'incarico ove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per la singola attività professionale.
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica a campione delle veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000. L'Azienda si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.
5. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'Ufficio legale e saranno pubblicati sul sito aziendale. L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

ART. 5

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo



1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta dalla Direzione Strategica con atto deliberativo su proposta dell'Ufficio Legale.

1. La scelta del professionista esterno è, invece, del Direttore Generale pro tempore (o del Commissario pro tempore) in relazione alla tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

i. Specializzazioni e esperienze;

ii. di norma, rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7.

iii. Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dall'art. 13 del Codice deontologico forense.

3. In applicazione di quanto disposto nella Circolare 77501/gab. del 3.12.2019 dell'Assessorato Salute, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di: a) economicità; b) efficacia; c) imparzialità; d) parità di trattamento; e) trasparenza; f) proporzionalità; g) pubblicità. L'Azienda procede all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione ad uno dei soggetti individuati all'interno del proprio elenco di avvocati fiduciari, al quale verrà chiesto di fornire specifico preventivo.

ART. 6


Deroghe al criterio della equa ripartizione

1. Il criterio della equa ripartizione degli incarichi affidati ai professionisti iscritti nell'Albo dell'Azienda è ritenuto comunque derogabile per le motivazioni indicate di seguito:

a) nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo nei quali l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio è conferito per assicurare la continuità difensiva al legale che ha rappresentato e difeso l'Azienda nella precedente fase o grado del giudizio;

b) nei casi di particolare complessità e/o complementarietà, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato con esiti positivi la medesima materia oggetto del giudizio;

c) nei casi di estrema urgenza o nei periodi in prossimità delle festività o durante la sospensione feriale dei termini quando il reperimento dei professionisti non è di agevole attuazione;



- d) nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi lo stesso oggetto, ovvero che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l'Azienda potrà conferire allo stesso professionista più incarichi;
- e) materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza dove il professionista designato ha già trattato, con risultati positivi, per conto dell'Azienda od altra Azienda Sanitaria del SSN la materia oggetto del procedimento intrapreso;
- f) fattispecie caratterizzate da particolari difficoltà e complessità per la specifica attinenza ad aspetti particolari della legislazione sanitaria, oppure di legislazione o normativa contrattuale afferente questioni relative al rapporto di lavoro con Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- g) procedimenti implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà o vertenti su fattispecie di carattere innovativo o per le quali non risulti sussistere, all'atto del conferimento dell'incarico, giurisprudenza o dottrina costanti o uniformi.

Art. 7

Affidamenti diretti a professionisti non inseriti nell'Albo

1. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l'Azienda ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'albo, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
2. Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per l'Azienda, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
3. L'affidamento dell'incarico è comunque subordinato alla presenza dei requisiti di cui all'art. 4. comma 2

Art. 8

Individuazione professionista

1. L'individuazione dei legali dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

2. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Azienda per terzi, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 68 del Cod. Deontologico forense, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Azienda.

3. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

4. A seguito dell'individuazione del professionista da parte del Direttore Generale, l'Ufficio legale richiede a mezzo pec la trasmissione:

a) della dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico legale;

b) del preventivo ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

c) del numero della polizza assicurativa e l'indicazione del massimale assicurato;

d) della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, in particolare, delle cause ostative per l'esecuzione dell'incarico a favore dell'Azienda, nello specifico, di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 13 del Codice deontologico forense.

Art. 9

Accettazione dell'incarico

1. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 3 giorni lavorativi (salvo termine più breve in relazione ai termini processuali) dalla comunicazione a mezzo pec della sua individuazione di cui all'art. 8, trasmettere le apposite dichiarazioni di cui al comma 4 del citato art. 8 a mezzo pec all'indirizzo: ufficiolegale@pec.ao-garibaldi.ct.it.

2. La mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui al co. 4, dell'art. 8, entro il termine di 3 giorni (o termine minore), si intenderà quale indisponibilità all'accettazione dell'incarico. Tuttavia, l'individuazione del legale sarà, in ogni caso, considerata ai fini della ripartizione degli incarichi.

ART. 10

Contenuto minimo del disciplinare d'incarico



L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto:

- a) Indicazione del valore della causa se previsto ovvero la dicitura “valore indeterminato”;
- b) Il compenso professionale determinato ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 e ss. in relazione al valore della controversia.
- c) La dichiarazione del professionista che i minimi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, costituiscono parametro di commisurazione convenzionale dei compensi che il legale incaricato dichiara di ritenere equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
- d) La previsione che nel caso di condanna alle spese legali della controparte soccombente in misura superiore a quello concordato, il compenso al difensore verrà liquidato nella stessa misura stabilita dal Giudice ove detto importo verrà regolarmente recuperato. In caso contrario il professionista verrà pagato per gli importi previsti nel preventivo.
- e) Obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando le voci di tariffa professionale applicate.
- f) Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico forense.
- g) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Azienda sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- h) Di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali.
- i) Obbligo del professionista di trasmettere, in tempi congrui con l'organizzazione aziendale, tutti i provvedimenti emessi dal Giudice (operazioni peritali – verifiche – richiesta documentazione ecc.) del procedimento, in modo tale da permettere all'Azienda di adottare tempestivamente i provvedimenti consequenziali in esecuzione all'ordine del Giudice.
- j) Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, di trasmettere immediatamente le pronunce del Giudice e di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o



resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

k) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale e la predisposizione degli schemi di atti transattivi.

l) Disponibilità alla partecipazione alle riunioni con la Direzione Strategica o con la struttura di riferimento.

m) Disponibilità a presenziare alle sedute del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri per il caso in cui debba essere valutata l'opportunità di una definizione transattiva o comunque risulti utile per la difesa in caso di sinistro in gestione diretta, oggetto di mediazione o della causa per cui l'avvocato svolge il mandato.

Art. 11

Conclusioni incarico legale

1. A conclusione dell'incarico affidato, il professionista è tenuto, prima di emettere la fattura elettronica, a compilare la scheda di sintesi predisposta dall'Azienda con l'indicazione delle fasi e delle attività effettivamente rese in esecuzione dell'incarico conferito dall'Azienda, con l'allegazione della comparsa di costituzione, memorie e comunque di tutti gli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio unitamente ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

2. Eventuali inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione del contratto saranno considerate rilevanti ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico per la prosecuzione del giudizio nei successivi gradi e/o fasi.

3. Il servizio legale, entro un termine di giorni trenta, verificata la corrispondenza con il preventivo approvato con l'atto deliberativo e le attività svolte in seno al giudizio, inviterà il professionista ad emettere la fattura elettronica.

Art. 12

Revoca dell'incarico

1. L'Azienda provvederà a revocare l'incarico conferito con deliberazione del Direttore generale nelle seguenti ipotesi:

a) il professionista risulta inadempiente agli obblighi di cui all'art. 10 ovvero con condotte in violazione delle disposizioni del presente Regolamento;

b) il professionista svolge l'incarico con negligenza, imperizia e/o in violazione del codice deontologico forense;



c) il professionista perde uno dei requisiti necessari e/o condizioni che hanno consentito l'iscrizione all'Albo di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ovvero se, nel corso del giudizio, omette di comunicare una causa d'incompatibilità o ipotesi di conflitto d'interessi sopravvenuta.

d) Il professionista ha reso informazioni non veritiere ovvero ha omesso di informare l'Azienda per l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela dei propri interessi.

e) L'incarico potrà essere revocato anche nell'ipotesi in cui dovesse venir meno il rapporto fiduciario che lo regola.

4. Le ipotesi di revoca di cui alle lettere a)- b) -c)- d) comportano anche la cancellazione dall'elenco degli avvocati fiduciari; sono fatte salve le ulteriori iniziative sia di carattere risarcitorio per responsabilità professionale e sia di carattere disciplinare a mezzo segnalazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

ART. 13

Corrispettivo

1. L'ammontare dell'onorario è determinato in via consensuale sulla scorta del preventivo che il professionista è tenuto a redigere prima dell'accettazione dell'incarico ovvero, nei casi d'urgenza, stabilito nell'atto deliberativo sulla base dei parametri del DM. n. 55/2014 nella misura minima, ovvero altri parametri che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'Albo. La sottoscrizione del disciplinare d'incarico da parte del professionista comporta, comunque, l'accettazione delle condizioni economiche previste nell'atto deliberativo.

2. Il professionista, al quale è richiesto il preventivo, è tenuto a predisporlo secondo il valore della controversia e nel rispetto dei parametri specifici per la determinazione dei compensi di cui alle tabelle allegate al DM. n. 55/2014, applicando la massima riduzione sui valori medi di liquidazione contemplati nei suddetti parametri. Nelle cause di valore indeterminato, il compenso è determinato applicando lo scaglione minimo di € 26.000 e non superiore a € 52.000.

3. In ogni caso l'Azienda liquiderà i compensi, tenendo comunque conto del valore effettivo della causa così come definito in sentenza o transatto in giudizio.

4. Il corrispettivo così definito all'atto dell'incarico deve intendersi onnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di:

i. accessori di legge (IVA e CPA);



- ii. spese anticipate per conto dell'Amministrazione e documentate (a titolo esemplificativo: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti);
 - iii. rimborso spese forfettarie nella misura massima del 15% del compenso totale della prestazione, come previsto dall'art. 2, comma 2, del DM 55/2014.
 - iv. non verrà, di regola, riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, fatto salvo il caso in cui il legale ne faccia espressa richiesta. In tal caso dette spese dovranno essere quantificate in misura forfettaria all'atto della stesura del preventivo.
 - v. Il difensore, inoltre, accetta che, in caso di liquidazione giudiziale delle spese in misura superiore all'onorario previsto ed approvato nella deliberazione d'incarico, potrà chiedere l'eventuale differenza solo se l'importo liquidato risulti corrisposto all'Azienda dalla parte soccombente.
5. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque, e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica. La stessa dovrà rispettare la somma preventivata per lo svolgimento dell'incarico da parte del professionista scelto, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla incombenza relativa alla domiciliazione.
7. Il compenso verrà determinato in ossequio al preventivo trasmesso dal professionista al momento dell'individuazione dall'albo e trasmesso dallo stesso ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
8. Il servizio legale provvederà all'adozione degli atti di liquidazione sulla base delle determinazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 14

Pagamenti

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 13 del presente regolamento, nonché l'eventuale rimborso delle spese, verranno corrisposti al professionista esterno successivamente all'ultimazione dell'incarico affidato, dietro presentazione da parte del professionista di quanto segue:
- a) Fattura elettronica dell'importo corrispondente al corrispettivo di cui al precedente art. 13, oltre l'eventuale somma per rimborso spese;



2. Il pagamento della fattura avverrà ordinariamente entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

3. Il professionista su richiesta potrà richiedere degli acconti per gli importi previsti nel preventivo e nei limiti delle sole attività documentate e svolte.

ART. 15

Cancellazione dall'Albo

1. È disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

- i.abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- ii.abbiano ricevuto incarichi di rappresentanza e difesa e/o di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda o in conflitto con gli interessi dell'Azienda;
- iii.non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- iv.abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- v.siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze con riguardo agli incarichi conferiti precedentemente dall'Azienda.

ART. 16

Transazione delle controversie

1. L'Azienda, al fine di evitare inutili e onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte e insorgende qualora se ne ravvisi l'utilità e l'opportunità.

2. Il professionista esterno dell'Azienda è tenuto ad inviare una relazione circa l'andamento processuale e circa l'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Il legale incaricato è, altresì, tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità dell'eventuale transazione.

3. Nell'ipotesi in cui l'Azienda decida di addivenire ad una transazione, fermo restando quanto previsto dall'art.10 lett. m), il professionista esterno dovrà predisporre uno schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza con l'incarico ricevuto, qualora trasmesso da controparte.

ART. 17

Pubblicità



1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori dell'Azienda è reso pubblico sul sito web oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

ART. 18

Tutela della privacy

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD, i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea e informatizzata da parte dell'ufficio legale e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti le procedure di formazione dell'Albo e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
2. Modalità del trattamento: il trattamento è effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopraccitate finalità. Sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici per la durata prevista dalla normativa vigente. Per il contenzioso in genere (cause, ricorsi, patrocinio legale, ecc.) è prevista la conservazione a tempo illimitato.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2-ter del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. I dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..
4. I dati raccolti possono essere comunicati: al Settore Economico Finanziario dell'Ente incaricato di effettuare i pagamenti per conto dell'Ente; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. I dati raccolti sono altresì comunicati ad ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 32 del D. Lgs n. 190/2012.
5. Obbligatorietà del conferimento dei dati personali: Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati Fiduciari ed per l'eventuale



affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco.

6. Diritti dell'interessato: relativamente ai suddetti dati agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. L'invio dei dati personali in risposta all'avviso per la costituzione dell'elenco e la sottoscrizione del contratto da parte del professionista attesta la presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa.

7. Il titolare dei dati è, ai sensi della normativa vigente in materia, legale rappresentante pro tempore dell'Azienda; Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio Legale.

Art. 19– Patrocinio dei dipendenti

1. L'elenco di professionisti disciplinato dal presente Regolamento sarà utilizzato anche per l'affidamento di incarichi di assistenza legale a dipendenti dell'Azienda nell'ipotesi in cui si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento giudiziale e sussistano i presupposti descritti dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia. A tal fine l'Azienda metterà a disposizione l'elenco degli iscritti ed al dipendente potrà essere mostrato, ai fini della scelta, il curriculum prodotto al momento della domanda.

2. La disciplina del patrocinio legale a favore del personale dipendente è disposta da specifico e separato Regolamento approvato con atto deliberativo n. 297 del 05/06/2015. Si ritengono comunque applicabili le disposizioni del presente regolamento relative alla pattuizione e liquidazione dei compensi ed agli adempimenti conseguenti al conferimento dell'incarico.

Art. 20

Disposizioni finali e di efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

2. Le disposizioni di cui agli articoli enunciati trovano applicazione in riferimento alle domande di patrocinio legale ed a tutti i contenziosi giudiziali attivi e passivi e/o alle controversie di cui è parte l'Azienda rispettivamente presentate/insorte successivamente all'approvazione del presente Regolamento ed alla pubblicazione del nuovo elenco di legali fiduciari aziendali, una volta espletata la relativa procedura.



3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, comunitaria e alle Linee guida dell'ANAC.

ART. 21

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia forense.

